

**CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE DIDATTICA E SCIENTIFICA TRA L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE
D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE E LA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE NOI E GLI
ALTRI**

TRA

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, rappresentata dalla Rettrice pro tempore Prof.ssa Manuela Ceretta, domiciliata per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, a ciò autorizzata con deliberazione del Senato accademico n. __ del _____

E

La Società Cooperativa Sociale Noi e gli Altri, rappresentata dalla Presidente Laura Raspino, domiciliata per il presente atto in Aosta, Corso Battaglione Aosta n. 77, a ciò autorizzata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 21 maggio 2025 e con incarico di responsabile legale dell'ente capofila per l'attuazione della "Co-Progettazione Cittadella dei Giovani" di Aosta, denominata Plus, con Accordo di Rete siglato dai partner in data 18 agosto 2024

qui di seguito chiamati anche Università e Noi e gli Altri scs, oppure - unitamente o disgiuntamente - Parti

PREMESSO CHE

- Noi e gli Altri scs, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'Accordo sottoscritto con il Comune di Aosta nell'ambito della "Co-Progettazione Cittadella dei Giovani" (CUP C69124000480006 - CIG B259CB1A9A), denominata Plus, promuove la partecipazione attiva dei giovani ad attività sportive, culturali e formative attraverso l'attivazione di sinergie tra le diverse agenzie educative del territorio e, ai sensi dell'articolo 1 dell'Accordo di Rete, in collaborazione con i partner firmatari;
- l'Università, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del proprio Statuto, sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento;
- l'Università, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del proprio Statuto, concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse alla presente Convenzione sono da considerarsi parti integranti e sostanziali della stessa.

Articolo 2 – Finalità

1. Le Parti si propongono di potenziare la reciproca collaborazione sviluppando, in maniera congiunta e, all'occorrenza, in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, specifiche iniziative su tematiche di comune interesse.

Articolo 3 – Oggetto

1. Le Parti concordano di collaborare, in particolar modo, nella realizzazione di iniziative riguardanti:
 - a) lo scambio di informazioni e dati su materie di reciproco interesse;
 - b) la progettazione e l'erogazione di iniziative formative;
 - c) l'organizzazione congiunta di attività di approfondimento scientifico e di promozione culturale (conferenze, convegni, seminari, giornate di studio) su tematiche di interesse comune;
 - d) la partecipazione sinergica ad attività di promozione del benessere dei giovani in ambito sportivo, artistico, culturale, del volontariato e della cittadinanza attiva.

Articolo 4 – Modalità attuative

1. Le iniziative di cui all'articolo 3 saranno approvate dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti e saranno oggetto di apposito scambio di note, nelle quali saranno indicati, in modo dettagliato, i rispettivi impegni, senza alcun onere a carico dell'Ateneo.

Articolo 5 – Responsabili

1. L'attuazione delle azioni previste dalla presente Convenzione e il relativo coordinamento sono assicurati mediante l'individuazione di un responsabile per ciascuna delle Parti, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
2. In particolare, i Responsabili:
 - curano le comunicazioni ufficiali;
 - concordano le modalità di realizzazione delle attività, con particolare riferimento ai periodi di svolgimento e alla pubblicizzazione delle iniziative;
 - assicurano la continuità delle attività poste in essere.
3. Ciascuna Parte comunica all'altra il nominativo del Responsabile individuato.

Articolo 6 - Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata triennale a partire dalla data della sottoscrizione a cura di entrambe le Parti.
2. La Convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodo, secondo modalità e criteri stabiliti dai vigenti rispettivi ordinamenti, anche mediante scambio di note fra le Parti.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente Convenzione.
2. Il responsabile della protezione dei dati per l'Università è contattabile ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.univda.it, rpd@univda.it.
3. Il responsabile della protezione dei dati per Noi e gli Altri scs è contattabile al seguente indirizzo PEC: noieglialtri@legalmail.it.

Articolo 8 - Tutela dell'immagine

1. Le Parti condividono l'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, i rispettivi loghi saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione.
2. Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale le notizie relative ad eventuali iniziative comuni, fatti salvi i diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

Articolo 9 – Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 10 – Registrazione e spese di bollo

1. Il presente accordo sarà registrato soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. L'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale dall'Università - autorizzazione Agenzia delle Entrate di Aosta nr. 7051, del 22/09/2006.

Articolo 11 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

LA PRESIDENTE

DI NOI E GLI ALTRI SCS

Laura Raspino

(firmato digitalmente)

LA RETTRICE

DELL'UNIVERSITÀ

Manuela Ceretta

(firmato digitalmente)